

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (testo base C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte).

EMENDAMENTI

Sostituire la lettera a), con le seguenti:

a) il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 5.000 e da non più di 6.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 2 milioni di abitanti; da almeno 10.000 e da non più di 12.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 2 milioni di abitanti e fino a 6 milioni di abitanti; da almeno 15.000 e da non più di 18.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 6 milioni di abitanti;

a-bis) il terzo comma dell'articolo 12 è abrogato;

1. 7. *(nuova formulazione)* Santelli.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) il quarto comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno tre seggi in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno tre seggi al Parlamento europeo.

1. 9. *(nuova formulazione)* Santelli.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) il quarto comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti, o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno tre seggi in una delle due Camere.

1. 11. *(nuova formulazione)* Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. L'articolo 56 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

Art. 56. - *(Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo)*. - 1. Per il movimento o il partito politico che non abbia rispettato le disposizioni di cui all'articolo 12, settimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto in misura pari al 30 per cento della somma ad esso spettante. La riduzione è incrementata in misura pari all'1,5 per cento della somma spettante, per ciascuna circoscrizione, oltre la prima, in cui si sia riscontrata la violazione.

2. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 1 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuta proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22, primo comma,

della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i generi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascuno di tali partiti o gruppi politici organizzati.

3. Le somme non assegnate ai sensi del comma 2 costituiscono economia per il bilancio dello Stato nell'esercizio in corso.

1. 17. *(nuova formulazione)* Bernini, Bertolini, Sbai, Calabria, De Girolamo, Santelli, Stasi.